



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 20.10.2017**

**OGGETTO: Ricorso dinanzi al TAR di Catania, previa sospensione, proposto dalla Immobiliare I Portali S.p.A.. Rappresentanza legale in giudizio.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **Venti** del mese di **Ottobre** ore **11,40** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P            A

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	<b>P</b>	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		<b>A</b>
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	<b>P</b>	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	<b>P</b>	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	<b>P</b>	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;  
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;  
Vista la L.R. 44/91;  
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:  
**Ricorso dinanzi al TAR di Catania, previa sospensione, proposto dalla Immobiliare I Portali S.p.A.. Rappresentanza legale in giudizio, nominando legale dell'Ente l'Avv. Mario Caldarera con studio legale in Messina.**  
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
Città Metropolitana di Messina

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. 181 DEL 18.10.2017

<b>Oggetto:</b>	<b>Ricorso dinanzi al Tar di Catania, previa sospensione, proposto dalla Immobiliare I Portali S.p.A.. Rappresentanza legale in giudizio.</b>
<b>Settore</b>	<b>Ufficio Contenzioso</b>
<b>Proponente</b>	<b>Assessore al Contenzioso</b>

**L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO**

**Visto** il ricorso, proposto dalla Immobiliare I Portali S.p.A., in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante Dott.ssa Elisabetta Romeo, pervenuto a questo Ente in data 09.10.2017 Prot.n. 22049, dinanzi al Tar di Catania, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota Prot.n. 15574 del 06.07.2017, con vittoria di spese; (ALL. 1)

**Che** copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV<sup>^</sup> Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

**Che** con disposizione apposta in calce alla suddetta nota da parte del Responsabile del IV<sup>^</sup> Settore, si indica la necessità di resistere in giudizio;

**Ritenuto** necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

**Vista** la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *"Conseguenzialità, continuità e complementarità con altri incarichi avente lo stesso oggetto"*;

**Visto** l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

**Preso atto** che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

**Vista** la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

**Considerato** che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

**Vista** la Determina Dirigenziale N. 101 del 07.09.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la delibera C.C. n. 32 del 10.07.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione;

**Ritenuto**, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

**Visto** il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

## **PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE**

**Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:**

**1) Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso, previa sospensione cautelare, dinanzi al Tar di Catania proposto dalla Immobiliare I Portali, di cui meglio in premessa ;

**2) Nominare**, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

**3) Disporre** che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

**4) Prenotare** la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2017, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

**5) Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2017	2000	2017	2000
2018	1806,4	2018	1806,4
<b>TOTALE</b>	<b>3806,4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3806,4</b>

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


7) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile del IV^ Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo



Il Proponente





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA  
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO

IV settore  
contenzioso

PER: IMMOBILIARE I PORTALI S.P.A. con sede in San Giovanni La Punta (CT), viale Cristoforo Colombo, n. 13, partita iva 0418370875, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante in carica Dott.ssa Elisabetta Romeo rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pierfrancesco Alessi (codice fiscale LSS PFR 72H12 C351F) e Claudio Milazzo (codice fiscale MLZ CDC 76M24 C351Z) ed elettivamente domiciliati in Catania via F. Crispi 225 giusta procura speciale in calce al presente atto, i quali difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni al fax 095/532537 o indirizzo pec [pierfrancesco.alessi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:pierfrancesco.alessi@pec.ordineavvocaticatania.it) e [claudio.milazzo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:claudio.milazzo@pec.ordineavvocaticatania.it)

CONTRO

IL COMUNE DI GIARDINI NAXOS in persona del sindaco in carica

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

del provvedimento del Comune di Giardini Naxos – ufficio urbanistica – prot. gen. N° 15574 del 6 luglio 2017 (notificato a mezzo pec lo stesso giorno) con il quale è stata annullata “... la comunicazione di inizio lavori, ai sensi del comma 6 art. 2 L.R. n. 17/94, prot. 7984 del 20/03/2017, inerente i

*lavori la realizzazione di un edificio di n. 3 piani fuori terra in c/da orto grande"*; di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto o successivo per quanto non conosciuto.

\* \* \*            \* \* \*            \* \* \*

In data 15 maggio 2009 la società Fincogero S.P.A. presentava un progetto per la realizzazione di un edificio a tre piani fuori terra costituito da 18 alloggi per civile abitazione ed annessi garage da sorgere nel Comune di Giardini Naxos. Tale progetto veniva autorizzato con determina dirigenziale n. 240 del 30 settembre 2011.

L'odierna ricorrente, avendo acquistato i terreni di proprietà della Fincogero S.p.A. presentava in data 2 gennaio 2017 una nuova istanza per ottenere un nuovo permesso di costruire, siccome i lavori di cui alla determina dirigenziale n. 240 del 30 settembre 2011 non erano mai iniziati.

Nel nuovo progetto si prevedeva la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione composto da tre piani fuori terra, un piano interrato adibito a garage ed un piano tecnico sottotetto (come nel caso del primo progetto già approvato).

In data 20 marzo 2017 essendo trascorsi oltre 75 giorni dalla presentazione della richiesta del Premesso di Costruire e non essendo intervenuta alcuna comunicazione o richiesta istruttoria da parte del Comune di Giardini Naxos, la società odierna ricorrente comunicava l'inizio dei lavori relativi al progetto presentato in data 2 gennaio 2017, prot. n. 35.

Trascorsi ulteriori 38 giorni dalla comunicazione di inizio lavori l'odierna ricorrente chiedeva il rilascio del permesso di costruire al dirigente del IV settore del Comune di Giardini Naxos.

Inopinatamente il 4 maggio 2017 veniva notificata in cantiere durante

l'esecuzione dei lavori, per il tramite dei Carabinieri (circostanza inusuale), la nota prot. n. 8925 del 7 aprile 2017 di "Avvio del procedimento per l'annullamento del Permesso di Costruire auto assentito e relativa sospensione dei lavori", concedendo il termine di venti giorni dalla notifica per eventuali osservazioni.

In particolare l'amministrazione comunale individuava i seguenti punti che avrebbero determinato l'annullamento del Permesso di Costruire auto assentito, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 17/1994:

- *L'opera così come progettata, non può aver inizio, perché ancor prima dovranno essere eseguite le opere di cui al nulla osta idraulico se ed in quanto ammissibili, ai sensi dell'art. 57 del R.D. n. 523/1904 ed alle condizioni riportate nella nota del Genio Civile di Messina prot. 244297 del 23/12/2016 dopo l'espressione del parere da parte dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 71 comma 7 della L.R. n. 09/2013 e previa stipula del disciplinare che regola il rapporto di asservimento delle superfici interessate a cura del competente ARTA e previa presentazione di idonei elaborati grafici, con le condizioni imposte dal genio civile di cui all'ordinanza prot. 187194 del 9/12/2014;*
- *Una porzione del piano sottotetto risulta emergente rispetto alle falde di copertura che devono avere una pendenza non superiore al 35%, e pertanto dovrà essere computata ai fini volumetrici. Il progetto pertanto non rispetta le norme del vigente rec e n.t.a. del vigente PRG approvato con D.A. n. 152/1904, per quanto attiene al superamento dei piani f.t. e della volumetria;*
- *non viene rispettata la distanza minima dall'argine del torrente Sirina ed il fabbricato ed i balconi/terrazze, in violazione del R.D. 523/1904 che stabilisce la distanza minima di m. 10,00 dall'alveo;*
- *Non risulta prodotto atto unilaterale di vincolo a parcheggio registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Legge 765/1967;*

- *L'importo degli oneri concessori doveva esse pagato per intero, atteso che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per la rateizzazione, anche se in atto tale pagamento risulta ininfluenza, perché non si può dare assolutamente inizio ai lavori, per tutte le ragioni anzidette;*
- *Non risulta dimostrato il normale deflusso delle acque superficiali per lo smaltimento delle acque di infiltrazione, così come imposto dal Nulla Osta rilasciato dal Comando Corpo Forestale con nota prot. 161839 del 22/12/2016;*
- *Dal raffronto fra i grafici trasmessi in data 2/01/2017 prot. 35, riguardanti la situazione urbanistica, con quelli precedentemente con nota del 18/03/2016 prot. 5724, riguardanti la trasmissione per copia conforme del progetto ai sensi della legge 2/2/1974 n. 64 art. 17 e 18, art. 4 L. 05/11/1971 n. 1086 e art. 32 L.R. 19/05/2003 n. 7, riportanti il protocollo in uscita n. 21790 del 08/02/2016 non vi è corrispondenza;*
- *Non risulta elaborato soddisfacente di sovrapposizione del lotto su estratto catastale, ed elaborato di sovrapposizione con il P.R.G. con calcolo analitico delle aree ricadenti nelle varie zone, il tutto attestato con perizia giurata.*

Prontamente la società Immobiliare I Portali S.p.a. con nota dell'11 maggio 2017 prot. n. 11196, confutava ogni singola parte della motivazione che avrebbe indotto l'amministrazione comunale ad annullare in autotutela il Permesso di costruire auto assentito, non solo ricordando all'Amministrazione che già nel 2011 la stessa con determina dirigenziale n. 240 aveva approvato il progetto, quanto evidenziando, tanto in fatto ed in diritto, l'illegittimità dell'avvio del procedimento in questione. In particolare, la Società sottolineava l'importanza ed il rilievo dei pareri tecnici favorevoli sino a quel momento ottenuti, così come espressi dagli Enti competenti al loro rilascio (Ufficio del Genio Civile di Messina; Comando del Corpo Forestale; ecc. ...). Infine, a fronte della suddetta anomalia, si invitava il

Comune ad attenersi alle sole valutazioni di propria competenza, non potendo lo stesso "sindacare" valutazioni espresse da Enti con Competenza tecnica superiore. Pertanto, si chiedeva anche la revoca della disposta sospensione dei lavori foriera di gravissimi danni.

Nel frattempo anche gli enti che erano in indirizzo nella nota di avvio del procedimento di revoca rispondevano al Comune di Giardini Naxos.

In particolare il Comando Corpo Forestale di Messina con nota prot. n. 64294 del 06.06.2017 ha opportunamente riscontrato la *"legittimità delle opere realizzate dalla Ditta Immobiliare I Portali S.p.A. in c/da Ortogrande* specificando al contempo che *"Non necessità la revoca in autotutela dell'autorizzazione Ispettorale prot. n. 161839 del 22.12.2016"*.

Anche l'Ufficio del Genio Civile con nota prot. 129772 del 19.06.2017 ha osservato che la nota prot. n. di avvio del procedimento *"sia nei toni che nei contenuti [...] irritualmente entra nel merito delle autorizzazioni idrauliche e sismiche emanate dalla scrivente ..."*.

Il 27 giugno 2017 l'odierna ricorrente, a mezzo del proprio difensore, avvertiva il Comune di Giardini Naxos che, essendo abbondantemente trascorsi i 45 giorni normativamente previsti per l'efficacia della disposta sospensione, avrebbe ripreso i lavori entro sette giorni.

Inopinatamente il Comune di Giardini Naxos – ufficio urbanistica – con nota prot. gen. N° 15574 del **6 luglio 2017** ha annullato *"... la comunicazione di inizio lavori, ai sensi del comma 6 art. 2 L.R. n. 17/94, prot. 7984 del 20/03/2017, inerente i lavori la realizzazione di un edificio di n. 3 piani fuori terra in c/da orto grande"* senza dare il minimo riscontro alle osservazioni fornite dalla odierna ricorrente nella fase partecipativa del procedimento di avvio della revoca e omettendo ogni riferimento alle note del Genio Civile di Messina e del Comando Corpo Forestale,

limitandosi a trascrivere nella formale motivazione del provvedimento di annullamento ciò che aveva indicato nell'atto di avvio di annullamento del permesso di costruire.

Il provvedimento è illegittimo e gravemente lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**1) violazione del d.p.r. 380/2001 – violazione della l.r. 16/2016 – violazione della legge 241/1990 – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e difetto dei presupposti – violazione del principio di buon andamento della P.A.**

Come evidenziato nella rassegna dei fatti l'amministrazione comunale di Giardini Naxos ha **annullato la comunicazione di inizio lavori del 20 marzo 2017** dopo una prima sospensione dei lavori durata oltre quarantacinque giorni e, dunque, divenuta inefficace per l'inerzia della P.A.

Solo dopo il leale comportamento della odierna ricorrente, che avvisava l'ente della ripresa dei lavori (giusto il Permesso di Costruire del 2 gennaio 2017 e per effetto dell'inefficacia del provvedimento di sospensione dei lavori), il Comune di Giardini Naxos - non potendo annullare il Permesso di Costruire ormai consolidato - ha annullato la dichiarazione di inizio lavori.

Invero le ragioni esposte in motivazione (peraltro pretestuose per come si mostrerà dettagliatamente nel secondo motivo di ricorso) attengono esclusivamente al progetto di cui al Permesso di Costruire del 2 gennaio 2017 per il quale l'amministrazione ha già consumato i propri poteri.

Ogni rilievo e/o contestazione che avrebbe dovuto riguardare il progetto doveva rimanere e svolgersi all'interno del procedimento previsto dall'art. 20 del d.p.r. 380/2001.

Invero una volta concluso il procedimento, con il decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Ciò determina, ai sensi dell'art. 8 del medesimo d.p.r. l'irrevocabilità del provvedimento che si è perfezionato attraverso il silenzio assenso.

Orbene oggi il Comune di Giardini Naxos attraverso un *escamotage* prova a rimettere in discussione attraverso l'annullamento della comunicazione di inizio lavori il progetto assentito (*rectius*: assentito per ben due volte, prima nel 2011 con determina dirigenziale n. 240 del 2011 e poi con il permesso di costruire del 2 gennaio 2017).

Ne discende in maniera evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato.

\* \* \* \* \*      \* \* \*      \* \* \*

**2) violazione della legge 241/1990 – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – violazione del principio di partecipazione efficienza e buon andamento della P.A.**

Come evidenziato nella rassegna dei fatti il provvedimento impugnato annulla la comunicazione di inizio lavori del 20 marzo 2017 richiamando (*rectius*: trascrivendo) i sette punti indicati nell'avvio del procedimento, ma non facendo alcun riferimento alle puntuali osservazioni della Società Immobiliare I Portali, né alle note che il Genio Civile di Messina ed il Comando Forestale hanno trasmesso allo stesso Comune.

Orbene si ribadisce che tutti i punti delle motivazioni indicati dall'ente

nel provvedimento impugnato sono privi di pregio, perché fondati su chiari e palesi travisamenti dei fatti, ovvero per mere ed inspiegabili sviste nel leggere i documenti già in possesso dell'amministrazione e, conseguentemente, il provvedimento impugnato è chiaramente illegittimo.

In particolare relativamente alla asserita impossibilità di realizzare l'opera: - "*... perché ancor prima dovranno essere eseguite le opere di cui al nulla osta idraulico se ed in quanto ammissibili, ai sensi dell'art. 57 del R.D. n. 523/1904 ed alle condizioni riportate nella nota del Genio Civile di Messina prot. 244297 del 23/12/2016 dopo l'espressione del parere da parte dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 71 comma 7 della L.R. n. 09/2013 e previa stipula del disciplinare che regola il rapporto di asservimento delle superfici interessate a cura del competente ARTA e previa presentazione di idonei elaborati grafici, con le condizioni imposte dal genio civile di cui all'ordinanza prot. 187194 del 9/12/2014;*".

Sul punto sarebbe sufficiente leggere la nota del Genio Civile di Messina che, interessato dallo stesso Comune di Giardini Naxos che lo aveva inserito in indirizzo nella nota di avvio del procedimento di revoca, ha risposto che "*In riferimento a quanto rappresentato con nota n. 8925 del 7/4/2017, senza entrare nel merito delle attività urbanistiche di competenza comunale, si rappresenta che, sia nei toni che nei contenuti, tale nota, irritualmente entra nel merito delle autorizzazioni idrauliche e sismiche emanante dallo scrivente, ove segnala erroneamente "se ed in quanto ammissibili", in relazione ai contenuti del n.o. idraulico emesso da questo ufficio con prov. N. 244297 del 23/12/2016. Si invita pertanto codesta Amministrazione Comunale ad attenersi alle attività di propria competenza e nel contempo a provvedere a quanto disposto con sentenza della Corte di Cassazione che rigetta il ricorso avanzato contro autorizzazione di questo*

ufficio”.

Da quanto precede è evidente già il difetto assoluto di competenza del Comune di Giardini Naxos che prima viene richiamato dallo stesso Genio Civile a “*non sconfinare dall’ambito delle proprie competenze istituzionali*”, e poi addirittura ad ottemperare a propri precedenti provvedimenti evidentemente rimasti inevasi.

Ma vi è di più!

Infatti il n.o. è relativo ai lavori di messa in sicurezza idraulica della strada già esistente, denominata via Sirina, e sulla quale insistono diversi uffici comunali aperti al pubblico ed accessibili proprio dalla medesima via.

Oltre al fatto che il transito è utilizzato da centinaia di residenti, da proprietari e utilizzatori di attività agrituristiche.

È di tutta evidenza, pertanto, l’erroneità e la pretestuosità della motivazione, *in parte qua*, siccome il progetto di cui al premesso di costruire del 2 gennaio 2017 prot. n. 35 non necessita di altra autorizzazione da parte del genio civile essendo stato approvato in data 23.12.2016 con prot. n. 244297.

È di tutta evidenza, pertanto, l’infondatezza della motivazione che attiene alle condizioni imposte dal genio Civile di Messina cui fa erroneamente e strumentalmente riferimento il Comune di Giardini Naxos.

In merito alla presunta violazione del REC e delle n.t.a. - secondo punto della motivazione dell’impugnato provvedimento - siccome una porzione del piano sottotetto risulterebbe emergente rispetto alle falde di copertura, è sufficiente evidenziare che dagli elaborati grafici prodotti in data 2.01.2017 prot. n. 35, e specificamente la tavola n. 9, è chiaramente indicato che la pendenza massima del tetto è del 35%,

come previsto dalle norme regolamentari del Comune di Giardini Naxos.

Non si comprende davvero come è possibile sostenere il contrario e non ci si spiega il grossolano errore compiuto dall'ufficio tecnico dell'ente, nonostante anche in sede partecipativa la società odierna ricorrente avesse spiegato, facendo esplicito riferimento ai documenti in possesso dell'amministrazione, il plastico errore in cui la stessa era caduta.

Quanto al terzo punto della motivazione, laddove il Comune di Giardini si riferisce al mancato rispetto delle distanze dal torrente Sirina, si rileva tanto l'incompetenza dell'ente essendo competente il Genio Civile, tanto l'infondatezza e l'erroneità della motivazione in parte qua.

Invero, come risulta dalla tav. V3 approvata dall'ufficio del genio Civile di Messina in data 11.010.2017 con protocollo n. 5359 e trasmessa in copia all'ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos in data 20.03.2017 con protocollo n. 7048, la distanza minima di mt. 10 dall'alveo del torrente è ampiamente rispettata.

Oltre ad essere completamente frutto di un ennesimo travisamento dei fatti si rileva, ulteriormente, la totale incompetenza dell'ente ad arrogarsi funzioni che non gli spettano essendo invece di esclusiva competenza del Genio Civile, ex R.D. 523/1904, non trattandosi, nella fattispecie in esame, di distanze dai confini previsti nelle z.t.o.

Quanto al quarto punto ossia l'asserita mancanza dell'atto unilaterale di vincolo. Orbene, anche nel caso in esame inspiegabilmente l'amministrazione non si è accorta che con la comunicazione di inizio lavori del 20 marzo 2017 l'odierna ricorrente aveva già inviato all'ufficio tecnico comunale la dichiarazione sostitutiva con allegato grafico (tavola V) con la quale si indicava l'area a parcheggio con espressa

assunzione unilaterale di obbligo a vincolo permanente.

Anche sotto tale punto di vista la motivazione è frutto di un chiaro (ennesimo) ed inequivocabile errore di fatto.

In relazione al mancato versamento degli oneri concessori, la società Immobiliare i Portali ha più volte rappresentato di avere versato all'amministrazione già nell'anno 2011 l'importo di € 16.799,90 a titolo di oneri concessori per il precedente progetto già approvato ed insistente sulla stessa area sulla quale oggi prosegue il nuovo piano edificatorio. Pertanto le somme già a quel tempo versate ben possono essere valutate a titolo di oneri concessori per il progetto di cui al permesso di costruire del 2 gennaio 2017 n. 35.

Peraltro la odierna ricorrente in più occasioni ha richiesto al Comune di Giardini Naxos sia la voltura della polizza fideiussoria in possesso dell'amministrazione comunale sin dal 2011, sia la conferma degli oneri calcolati e la relativa rateizzazione, e nulla il Comune aveva, sul punto, eccepito.

Anche sotto tale punto di vista, pertanto, la motivazione si palesa chiaramente strumentale e priva di fondamento.

In relazione alla contestata non regolare esecuzione del muro perimetrale e all'asserita conseguente irrealizzabilità delle opere necessarie al convogliamento e deflusso delle acque superficiali sarebbe sufficiente citare la nota n. 64294 del 06.06.2017 di risposta del Comando Corpo Forestale (ente interessato dallo stesso Comune in fase di avvio del procedimento) laddove si legge: *"riscontrata la legittimità delle opere realizzate dalla ditta Immobiliare I portali S.p.A. in c/da Ortogrande del Comune di Giardini Naxos [...] non necessita la revoca in autotutela dell'autorizzazione ispettoriale prot. 161839 del 22.12.2016"*.

È di tutta evidenza, quindi, anche in questo caso il difetto assoluto di

competenza sul punto, oltre all'assoluta pretestuosità della motivazione avendo in fase partecipativa la società Immobiliare I Portali S.p.a. spiegato che nessuna ulteriore opera era necessaria per lo smaltimento delle acque superficiali, poiché le stesse sarebbero state convogliate all'interno del lotto in una vasca già esistente con successivo riutilizzo.

Di tali spiegazioni (compresa quella del Corpo Forestale) il Comune di Giardini Naxos non ha minimamente ed inspiegabilmente tenuto conto.

Per quanto concerne, invece, la contestata mancata corrispondenza degli elaborati grafici riguardanti la situazione urbanistica con quelli precedentemente trasmessi con nota prot. 5724, si rileva che, come già ampiamente esposto anche in fase di partecipazione, in data 20 marzo 2017 con protocollo n. 7084 l'odierna ricorrente aveva già trasmesso copia della variante approvata dal Genio Civile (prot. 5339 del 11.01.2017). Orbene detta variante, così come trasmessa al Comune di Giardini alla data del 20 marzo 2017, è parte integrante di quella precedentemente già trasmessa. Pertanto è di tutta evidenza, dall'esame complessivo della documentazione in possesso dell'amministrazione, che non vi è alcuna mancata corrispondenza tra gli elaborati grafici presentati dall'odierna ricorrente, ma sono tavole che devono, al contrario, essere disaminate in modo complementare ed integrato.

In merito all'ultimo punto della motivazione secondo il quale non risulterebbe elaborato soddisfacente di sovrapposizione del lotto su estratto catastale ed elaborato di sovrapposizione con il P.R.G. con calcolo analitico delle aree ricadenti nella varie zone, il tutto attestato con perizia giurata, sarebbe sufficiente ricordare al Comune di Giardini Naxos che nella fattispecie in esame il progetto di cui al Permesso di costruire del 2 gennaio 2017, n. 35 è lo stesso già approvato dallo stesso ente con determina dirigenziale n. 240 del 30.09.2011.

Tutti i documenti richiesti sono già in possesso della stessa amministrazione e questo è stato più volte ribadito durante tutta la fase istruttoria e quella che avrebbe dovuto essere partecipativa, ma che il Comune di Giardini Naxos, in violazione di tutti i principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, ha plasticamente violato.

Sono davvero incomprensibili le effettive ragioni che hanno determinato l'amministrazione comunale ad annullare la comunicazione di inizio lavori di un progetto approvato una prima volta con determina dirigenziale n. 240 del 30 settembre 2011, successivamente assentito anche a seguito della presentazione del Permesso di Costruire in data 2 gennaio 2017.

**Progetto, giova ribadirlo, che prevede la realizzazione di 18 alloggi ricadenti interamente in ZTO B e che ha già ottenuto tutti i prescritti pareri dal Genio Civile di Messina e dal Comando Forestale.**

#### ISTANZA CAUTELARE

È stata dimostrata, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la fondatezza dei motivi di ricorso e, conseguentemente, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Sussiste altresì il presupposto del danno grave ed irreparabile.

È evidente, infatti, che ove non dovessero essere sospesi gli atti impugnati l'odierna ricorrente dovrà attendere i tempi necessariamente lunghi del giudizio di merito con gravissimo pregiudizio, non solo per le opere che nelle more sono state già realizzate, per le maestranze che dovranno essere licenziate e soprattutto per l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera che nel suo complesso serve anche a regimentare le acque reflue in un ambito territoriale molto complesso ed a rischio idrogeologico.

Allo stato infatti sono in stato realizzazione lavori di sbancamento ed edificazione di importanti strutture murarie approvate dal Genio Civile di Messina che servono proprio allo scopo di proteggere ed evitare allagamenti e possibili smottamenti dei terreni a monte nonché possibili esondazioni del vicino torrente. Dette lavorazioni allo stato, iniziate, ma sospese a causa dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione comunale, devono potere essere completate nel più breve tempo possibile soprattutto in vista dell'approssimarsi della stagione invernale.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso e considerato la società Immobiliare I Portali S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, come in epigrafe rappresentata e difesa

#### CHIEDE

Che codesto On. le TAR voglia, previa sospensione dell'efficacia degli impugnati provvedimenti e in accoglimento del presente ricorso annullare i provvedimenti impugnati. Con riserva di motivi aggiunti.

Con ogni altra conseguenza di legge e con vittoria di spese, onorari, nonché rimborso del contributo unificato.

Salvo ogni altro diritto.

Ai fini del contributo unificato si dichiara il versamento di € 650,00.

Catania, lì 2 ottobre 2017.

(avv. Pierfrancesco Alessi)



(avv. Claudio Milazzo)



## PROCURA

Io sottoscritta **Dott.ssa Elisabetta Romeo**, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della società "**Immobiliare I Portali S.p.A.**", con sede in San Giovanni La Punta (CT), viale Cristoforo Colombo n. 13, P.IVA n. 041837808875, nomino miei procuratori e difensori l'Avv. Pierfrancesco Alessi (LSSPFR72H12C351F) e l'Avv. Claudio Milazzo (MLZCDC76M24C351Z) del foro di Catania, per rappresentarmi e difendermi, congiuntamente e disgiuntamente, nel giudizio da promuovere innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sezione staccata di Catania contro il Comune di Giardini Naxos per l'annullamento del provvedimento del Comune di Giardini Naxos – ufficio urbanistica – prot. gen. N° 15574 del 6 luglio 2017 e di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto o successivo, con tutti i poteri di legge e con facoltà di farsi sostituire, conciliare, transigere, incassare somme, quietanzare, proporre motivi aggiunti, avanzare istanze cautelari e quant'altro utile ai fini del mandato.

Eleggo domiciliato presso lo studio dei suddetti avvocati in Catania, via Francesco Crispi n. 225.

Autorizzo i suddetti avvocati al trattamento dei miei dati personali ai fini dell'espletamento del presente mandato.


Catania, 2 ottobre 2017

Dott.ssa Elisabetta Romeo

n.q.



VERA LA FIRMA



## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Claudio Milazzo**, ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania rilasciata in data 2 dicembre 2014, ho notificato per conto della IMMOBILIARE I PORTALI S.P.A., giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c., il su esteso ricorso per l'annullamento del provvedimento del Comune di Giardini Naxos prot. gen. n. 15574 del 6 luglio 2017 e degli atti ad esso presupposti o successivi,

- previa iscrizione al nr. 3 del mio registro cronologico al **Comune di Giardini Naxos (ME)** (C.F. 00343940839), in persona del suo rappresentante legale – Sindaco *pro tempore*, presso la Casa Comunale in Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola n. 5 – C.A.P. 98035, ed ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. **76762316138-1**, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. **8**, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Catania, 4 ottobre 2017

Avv. Claudio Milazzo





Al - 2

# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

## PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG. ....../2017

### DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette, il giorno .....del mese di ....., in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. .... con studio in ....., in via ..... (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. .... in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

#### Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **Ricorso dinanzi al Tar di Catania, previa sospensione cautelare, proposto dalla Immobiliare I Portale S.p.A.;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

#### Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

#### ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso dinanzi al Tar di Catania, previa sospensione cautelare, proposto dalla Immobiliare I Portale S.p.A.;**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.



L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

## ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

## ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. .... (C.F. ....) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ..... ed accetta il compenso stabilito di € **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

## ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare



eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

#### **ART. 5**

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

#### **ART. 6**

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

#### **ART. 7**

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in ..... , via..... ;

#### **ART. 8**



Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

#### **ART. 9**

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

#### **ART. 10**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

#### **ART. 11**

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad € 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

#### **ART. 12**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

#### **ART. 13**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

#### **ART. 14**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

**IL PROFESSIONISTA**

**L'AMMINISTRAZIONE**

L'Avv. ...., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

**IL PROFESSIONISTA**




**PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. 189 DEL 18.10.2017

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 17.10.2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Roberta Freni

*Roberta Freni*

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...3.806.40...sull'intervento ..... Cap. 1245...del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 18-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
Dott. Mario Cavallaro




*Mario Cavallaro*

*189.155*

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente  
Pancrazio Lo Turco




---

L'Assessore Anziano  
Dott. C. Villari



---

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Roberta Freni



---

---

La presente è copia conforme all'originale

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

---

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa ..... sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data .... è stata trasmessa al settore ..... per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale

---

---